

Corte costituzionale. Bocciata la legge lombarda

Stop alla separazione dei servizi sull'acqua

Alessandro Galimberti
ROMA

La separazione della gestione della rete idrica dall'attività di erogazione dell'acqua, così come prevista dalla Lombardia, è incostituzionale.

In coincidenza con i giorni dell'approvazione in parlamento del decreto Ronchi per la liberalizzazione, fra l'altro, proprio dell'acqua (si veda il servizio pubblicato in questa pagina), la consulta è intervenuta sul tema, accogliendo (sentenza 307/2009) il ricorso presentato nell'ottobre del 2006 dal governo Prodi contro la legge della regione Lombardia 26/2003 e la successiva 18/2006 («Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»).

Le regole statali sul servizio idrico sono fissate nel decreto legislativo 152 del 2006, che per gli enti locali disciplina tra l'altro la concorrenza, la tutela dell'ambiente e i livelli essenziali delle prestazioni. Secondo la corte, questa normativa non consente, nemmeno implicitamente, la possibilità di separare la gestione della rete da quella di erogazione del servizio idrico; al contrario la consulta indica piuttosto «chiari elementi normativi nel senso della loro non separabilità».

In questo senso nemmeno l'ulteriore cambio in corsa, con il decreto correttivo 4/2008, che trasformava il principio dell'«unicità della gestione» in quello della «unitarietà», ha potuto modificare la sostanza del problema: «È evidente - scrivono i giudici - che parlare di unitarietà, anziché di unicità delle gestioni non vale a consentire l'opposto principio della separazione delle gestioni stesse». In altri termini le due gestioni «non potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e

distinte». Proprio ciò che invece l'articolo 49 della legge lombarda 26/2003 (poi 18/2006) aveva illegittimamente consentito.

Infondate al contrario, secondo i giudici costituzionali, le lamentate eccezioni di legittimità circa la procedura di «gara pubblica» come unica modalità di affidamento del servizio, modalità che tra l'altro - stando al ricorso - sarebbe lesiva dell'autonomia degli enti locali, travolta dall'"eccesso" di competenza regionale.

Il problema in questo caso, scrivono i giudici, è che lo stato detta qui regole meno rigorose in materia di concorrenza rispetto a quelle previste dal legislatore lombardo. Tuttavia, argomenta l'estensore, «la Costituzione pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della con-

IL PRINCIPIO

Illegittima la divisione della gestione della rete idrica dall'attività di erogazione

correnza, e si deve, pertanto, ritenere che le norme impugnate, in quanto più rigorose delle norme interposte statali, e in quanto emanate nell'esercizio di una competenza residuale propria delle regioni, quella relativa ai "servizi pubblici locali", non possono essere ritenute in contrasto con la Costituzione».

Proprio su questo punto favorevole, in serata è intervenuto l'assessore regionale lombardo ai servizi idrici, Massimo Buscemi: «Avevamo ragione sulla gara - ha detto - e questo taglia la testa al toro». Gli uffici della regione sono al lavoro per valutare le conseguenze della sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

